

LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO: come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d'imposta



SETTEMBRE 2017

LA "WORLD WIDE TAXATION"	2
LA RESIDENZA FISCALE E L'ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E.	3
LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.....	4
COME METTERSI IN REGOLA	5
PER SAPERNE DI PIÙ	6

settembre 2017

LA “WORLD WIDE TAXATION”

Non sempre è agevole individuare immediatamente quale sia il sistema di tassazione applicabile per i redditi percepiti all'estero da cittadini italiani.

Infatti, gli aspetti da considerare sono molteplici e le regole possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell'esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l'Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all'estero, dell'iscrizione o meno all'Aire, eccetera.

In linea generale, possiamo affermare che per stabilire dove un cittadino è tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti occorre considerare il concetto di “residenza fiscale”.

**LA REGOLA GENERALE:
tutti i cittadini italiani che lavorano all'estero e che non sono iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.**

Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all'estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell'art. 165 del Tuir).

In base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” (*World Wide Taxation Principle*), sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, il cittadino che lavora all'estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l'obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all'estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti stabiliti dall'articolo 165 del Tuir.

Art. 165, comma 1: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione”.

LA RESIDENZA FISCALE E L'ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E.

Come espressamente indicato nell'art. 2 del Tuir (Dpr 917/1986), per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:



- per la maggior parte del periodo d'imposta (cioè, per almeno **183 giorni** all'anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
- si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).

L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

L'A.I.R.E. ("Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero") contiene i dati dei cittadini che risiedono all'estero per un **periodo di tempo superiore a 12 mesi** o, per i quali, è stata accertata d'ufficio tale residenza.

Il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all'estero (anche se in un Paese dell'Unione Europea), entro 90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi all'AIRE presso l'Ufficio consolare competente per territorio.

Con l'iscrizione all'AIRE, che è **gratuita**, si viene cancellati dall'Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.

L'iscrizione può anche avvenire d'ufficio, sulla base di informazioni di cui l'Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L'AIRE è stata istituita con la legge 470/88 e regolamentata dal Dpr 323/89.

Iscrivendosi all'AIRE si può usufruire di alcuni servizi forniti direttamente dal Consolato italiano all'estero. Per esempio, il rilascio di certificati anagrafici e di residenza, il rinnovo del passaporto, il rinnovo della patente di guida per chi risiede in paesi extraeuropei, eccetera. Inoltre, come è noto, chi è iscritto all'Aire può esercitare il diritto di voto per corrispondenza, tramite il Consolato competente.

Di contro, l'iscrizione all'AIRE implica la perdita del diritto all'assistenza sanitaria di base in Italia (è garantita solo l'assistenza sanitaria urgente).

informazioni su procedura di iscrizione, aggiornamento dei dati e cancellazione sono consultabili sul sito del Ministero degli Affari Esteri
[\(\[http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.html\]\(http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.html\)\)](http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.html)
 o sul sito del Ministero dell'Interno:
[\(<http://servizidemografici.interno.it/it/Aire/Informazioni>\)](http://servizidemografici.interno.it/it/Aire/Informazioni)

LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Per evitare che i propri cittadini subiscano una doppia imposizione, che si avrebbe in seguito al pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza, l'Italia ha stipulato con molti Paesi Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e riconosce un **credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia con l'applicazione di una norma (articolo 165) contenuta nel Tuir.

Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sono degli accordi tra due Stati, attraverso i quali viene disciplinata la sovranità tributaria di entrambi, in base al **principio della reciprocità**.

Oltre a evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dei rispettivi residenti, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Generalmente, le Convenzioni non prevedono che sia un unico Stato, tra i due contraenti, ad assoggettare a tassazione un determinato tipo di reddito (*tassazione esclusiva*). Per questo motivo, è necessario dichiarare in Italia anche i redditi conseguiti all'estero.

La doppia imposizione viene comunque eliminata mediante l'applicazione dell'articolo 165 del Tuir, secondo il quale le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana.

Le imposte estere si considerano pagate a titolo definitivo quando esse non sono ripetibili o è stata presentata la dichiarazione dei redditi all'estero o vi è un'apposita certificazione di definitività dell'imposta, rilasciata dalle autorità estere.



sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione della fiscalità comunitaria e internazionale, sono pubblicate e periodicamente aggiornate tutte le convenzioni stipulate dall'Italia <http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/>

COME METTERSI IN REGOLA

COME PUÒ RIMEDIARE CHI NON HA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER GLI ANNI PRECEDENTI: LA VOLUNTARY

I cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all'Aire e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero (comma 8 dell'art. 165 del Tuir), se accertati.

Per non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all'estero, una norma introdotta di recente (la legge di conversione del DL 50/2017) consente, nell'ambito della cosiddetta procedura della "collaborazione volontaria" (*voluntary disclosure*), per la quale è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al 30 settembre 2017, di superare il divieto disposto dal comma 8 dell'art. 165.

Tale procedura straordinaria consente, tra l'altro, di regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi, usufruendo di benefici sul piano sanzionatorio.

Le indicazioni utili per l'accesso alla *voluntary disclosure* sono disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, seguendo il percorso: *Home - Cosa devi fare - Richieste, istanze e interPELLI - Collaborazione volontaria (voluntary disclosure)*.

In sostanza, presentando istanza di "collaborazione volontaria" e indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.


La disposizione agevolativa si applica anche agli atti non ancora definiti al 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge 96/2017, che ha convertito il DL 50/2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria. Non è previsto in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

COME PUÒ RIMEDIARE CHI NON HA INDICATO NELLA DICHIARAZIONE I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO: LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui i cittadini italiani non iscritti all'Aire abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, omettendo però di indicare i redditi prodotti all'estero, per non perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero (comma 8 dell'art. 165 del Tuir), possono presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998.

In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato e, conseguentemente, al contribuente spetta la detrazione delle imposte pagate all'estero.

PER SAPERNE DI PIÙ



Testo unico delle imposte sui redditi - Dpr 917/1986 - [art. 2](#) (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e [art. 165](#) (credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)

[Legge 470/1988](#) (legge istitutiva dell'A.I.R.E.)

[Dpr 323/1989](#) (regolamentazione Aire)

DI 50/2017 - convertito dalla legge 96/2017 - [art. 1 ter](#) (modifiche alla disciplina della *voluntary disclosure*)

Dpr 322/1998 - [art. 2, comma 8](#) (presentazione della dichiarazione integrativa)

Informazioni sulla procedura di "Collaborazione volontaria" (*voluntary disclosure*) sono disponibili alla seguente pagina del sito dell'Agenzia delle Entrate

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/collaborazione+volontaria+%28voluntary+disclosure%29/collaborazione+volontaria+infogen>



Pubblicazione a cura dell'Agenzia delle Entrate
Sezione Pubblicazioni on line dell'Ufficio Comunicazione

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**

Capo Sezione: **Claudio Borgnino**

Progetto grafico e testi: **Paolo Calderone**

Si ringrazia la Direzione Centrale Accertamento